

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Licia Grassucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti si è riunito il 10 febbraio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LONDROSI (soggetto iscritto nell'elenco dei direttori sportivi ed ex direttore sportivo della Società AC Pavia Srl) - (nota n. 5735/28 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2016).**

### Il Deferimento

Con atto del 28 novembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Massimo Londrosi, soggetto iscritto nell'elenco dei direttori sportivi ed ex direttore sportivo della Società AC Pavia Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS avendo tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e in particolare 1) per avere reso dichiarazioni fortemente critiche nei confronti della Società AC Pavia Srl agli organi di stampa, in risposta ad altre, non meglio precisate, asseritamente espresse nei suoi confronti da parte della Società stessa; 2) per avere fornito ad un creditore della Società AC Pavia Srl dettagliate informazioni in merito ai rapporti economici tra la Società medesima ed i fornitori, con particolare riferimento all'ordine con cui il sodalizio lombardo provvedeva al pagamento dei propri debiti.

### Le memorie difensive

Nei termini previsti dalla normativa federale il deferito ha fatto pervenire una memoria difensiva.

### Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del soggetto deferito con la conseguente irrogazione nei suoi confronti della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).

Sono altresì comparsi il Sig. Londrosi assistito dal proprio difensore, i quali hanno concluso per il proscioglimento, riportandosi integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate.

### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto.

Con esposto inoltrato alla Procura Federale in data 6 aprile 2016 la Società AC Pavia Srl segnalava la circostanza secondo la quale l'ex direttore generale, nonché ex direttore sportivo, Sig. Massimo Londrosi, avrebbe rilasciato alla stampa dichiarazioni fortemente critiche nei confronti della Società stessa, fornendo inoltre ad un creditore della AC Pavia Srl, precisamente all'Avv. Giovanni Prete, una lista di fornitori della Società che erano in attesa di pagamento delle somme loro dovute; a seguito di tali informazioni l'Avv. Prete, in data 18 agosto 2016, presentava istanza di fallimento nei confronti del sodalizio lombardo. Relativamente alle dichiarazioni rilasciate dal deferito agli organi di stampa si riportano quelle più significative: a) in data 16 luglio 2015 in un articolo apparso sul sito [www.laprovinciapavese.it](http://www.laprovinciapavese.it), dal titolo *"Londrosi: io pensavo al calcio, loro a cosa?"* il deferito dichiarava: *"E io ero stato chiamato per fare il dirigente di calcio, non del circo"*; b) in data 27 luglio 2015, ancora sul sito di cui sopra, un articolo a firma del giornalista Luca Simeone, dal titolo *"L'ex dg Londrosi: cacciato perché parlavo di debiti"* riprendeva delle dichiarazioni del deferito secondo il quale *"un problema, più volte da me segnalato, che la Società si trascina da tanto, quello del pagamento dei creditori e che da gennaio era diventato sempre più pressante...per un totale che oggi è pari a circa 540 mila euro. Di questi 242 mila sono urgentissimi"* con ciò insinuando dubbi sulla solvibilità della AC Pavia, screditandola, e rivelando cifre non suffragate da prove e comunque non opportuno da rendere pubbliche; c) in data 4 settembre 2015 ancora sul sito in precedenza menzionato il Sig. Massimo Londrosi dichiarava: *"Il Presidente deve spiegare dove prenderà i soldi"*, in qualche modo adombrando una illiceità, mai dimostrata, nel reperimento delle risorse finanziarie da parte della AC Pavia; d) in data 15 marzo 2016, in un articolo comparso sul sito web [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it), il deferito dichiarava: *"Quanto sta accadendo a Pavia è poco trasparente e mi fa dubitare sull'origine dei soldi e i relativi interessi della proprietà"*, aggiungendo che *"la Società risulta altamente esposta sotto il profilo finanziario"*.

Il deferito, ascoltato dalla Procura Federale, ammetteva di avere rilasciato alla stampa le dichiarazioni contenute nell'esposto della AC Pavia Srl affermando tuttavia che le stesse erano state rese in risposta ad asserite e non meglio precisate dichiarazioni del medesimo tenore rilasciate alla stampa nei suoi confronti dal difensore della Società, Avv. Alessandro Rampulla.

Relativamente alla presunta divulgazione della lista dei creditori della Società in questione il Sig. Londrosi precisava di non avere fornito alcuna lista in quanto l'Avv. Prete era creditore della AC Pavia Srl sin dalla precedente gestione ed il suo credito era certificato dall'elenco dei debiti del pagamento dei quali la proprietà cinese si era accollato l'onere all'atto di acquisto delle quote della Società lombarda.

Ammetteva tuttavia di avere informato l'Avv. Prete della circostanza per cui, rispetto a quell'elenco, allegato all'atto di cessione di quote avvenuto in data 3 luglio 2014 e pubblicato dalla Camera di Commercio di Pavia, molti debiti erano stati già onorati contrariamente al suo.

In considerazione di quanto sopra si deve pertanto riconoscere come l'attività di indagine svolta dalla Procura Federale abbia pienamente provato la circostanza per cui il Sig. Massimo Londrosi abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, rendendo agli organi di stampa dichiarazioni fortemente e gravemente critiche nei confronti della AC Pavia Srl e fornendo a terzi dettagliate informazioni in ordine ai rapporti economici esistenti tra la Società stessa e i propri fornitori, con particolare riferimento all'ordine con cui la medesima provvedeva al pagamento dei propri debiti.

Per quanto riguarda le sanzioni da irrogarsi, anche alla luce della giurisprudenza degli organi federali, si ritengono congrue quelle che seguono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento irroga al Sig. Massimo Londrosi, soggetto iscritto nell'elenco dei direttori sportivi ed ex direttore sportivo della Società AC Pavia Srl, la sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque).

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FREGGIA (all'epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 6634/169 pf16-17 GM/GP/ma del 20.12.2016).**

### **Il Deferimento**

Con atto del 21 dicembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Giancarlo Freggia, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3) del C.U. n. 367/A del 26 aprile 2016, per avere depositato oltre il termine del 20 giugno 2016, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, precisamente lo stadio "C. Castellani" di Empoli; 2) la Società AC Pisa 1909 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Nei termini consentiti dalla normativa federale i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

### **Il patteggiamento**

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

*"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giancarlo Freggia e la Società AC Pisa 1909 SSRL, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Giancarlo Freggia, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Pisa 1909 SSRL, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Giancarlo Freggia;
- ammenda di € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00) nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSRL.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

**(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n. 6630/257 pf16-17 MB/MS/vdb del 20.12.2016).**

## **Il Deferimento**

Con atto del 20 dicembre 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all'art. 43, comma 5, delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato Regionale Abruzzo e la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore Alessandro Petrai, certificata il 14.03.2016 a cura del Centro di Medicina dello Sport di Roseto (TE), comunicata il giorno 24.03.2016 alla stessa Società di appartenenza del calciatore; 2) la Società ASD Pescara C5 per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 43, comma 5, delle NOIF per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, Sig. Fabrizio Iannascoli, in carica al momento della commissione dei fatti.

### **Le memorie difensive**

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: 1) al Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) di inibizione; 2) alla Società ASD Pescara C5 la sanzione dell'ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto.

Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno accertato la circostanza secondo la quale la Società ASD Pescara C5, in data 23 dicembre 2015, aveva richiesto al Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Regione Abruzzo di sottoporre a visita medico sportiva il proprio calciatore Alessandro Petrai onde accertarne la idoneità alla pratica agonistica.

All'esito della visita espletata in data 14 marzo 2016 il tesserato veniva dichiarato non idoneo dai sanitari del Centro della Medicina dello Sport di Roseto (TE); il relativo certificato medico, con lettera del 24 marzo 2016, veniva trasmesso allo stesso calciatore Alessandro Petrai, alla Società di appartenenza ed al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo.

Quindi in data 30 marzo 2016 il Comitato Regionale Abruzzo inviava all'Ufficio Tesseramenti della FIGC il certificato medico di cui sopra, attestante appunto la inidoneità alla pratica agonistica del Sig. Alessandro Petrai.

La FIGC fino a quel momento era completamente all'oscuro della accertata inidoneità alla pratica agonistica diagnosticata al calciatore in questione in quanto la Società ASD Pescara C5 aveva disatteso l'obbligo della immediata segnalazione al Presidente della stessa FIGC così come invece espressamente previsto dall'art. 43, comma 5, delle NOIF.

La Società deferita veniva quindi invitata dalla FIGC, a mezzo lettera del 30 marzo 2016, ad adempiere quanto previsto dalla normativa federale, pena l'invio degli atti alla Procura Federale, cosa che effettivamente avveniva vista e considerata la reiterata inadempienza da parte del sodalizio abruzzese.

Il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5, ascoltato dalla Procura Federale, dichiarava di non aver mai preso visione del certificato medico attestante la non idoneità alla pratica agonistica del calciatore Alessandro Petrai, in quanto detto documento era stato inviato alla sede sociale e non a lui personalmente; precisava comunque che il tesserato, a partire dal 14 marzo 2016 e così fino al termine del Campionato Allievi, non aveva partecipato ad alcuna attività sportiva – agonistica.

Detta circostanza veniva acclarata dalla Procura Federale mediante l'acquisizione, a decorrere dal 14 marzo 2016, delle distinte di gara della squadra Allievi della ASD Pescara C5.

Per quanto riguarda le sanzioni da irrogarsi, anche alla luce della giurisprudenza degli organi federali, si ritengono congrue quelle che seguono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due);
- 2) alla Società ASD Pescara C5, la sanzione della ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00).

**(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA - (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l'istanza di differimento dell'odierna riunione presentata dal Sig. Ciappicci, motivata da problemi di salute dello stesso;

vista la non opposizione della Procura Federale.

Rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 24.2.2017 ore 14, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TILIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 4665/1084 pf15-16 MS/vdb del 02.11.2016).**

**Il deferimento**

Con atto del 2/11/2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Tilia Luca, all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Martina Franca;
- la Società AS Martina Franca 1947 Srl, iscritta nella s.s. 2015/2016 al Campionato di Lega Pro,

per rispondere:

Sig. Tilia Luca,

- della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1bis, comma 1, del CGS per avere proferito all'indirizzo dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al termine della gara Martina Franca-Ischia Isolaverde del 31.1.2016 le frasi "*Non è per l'Ischia, è per far vincere il Lecce domenica prossima*" e "*Ci vorrebbe l'arresto in flagranza per frode sportiva*": frasi che venivano pronunziate nella zona antistante gli spogliatoi e chiaramente percepite anche dal Collaboratore della Procura Federale incaricato del controllo gara;

la Società AS Martina Franca, iscritta nella s.s. 2015/2016 al Campionato di Lega Pro:

- a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS, in conseguenza della condotta violativa ascritta al suo summenzionato Presidente.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Tilia Luca la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società AS Martina Franca la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

**Motivi della decisione**

La Procura Federale contesta al Sig. Tilia di avere proferito parole offensive dopo lo svolgimento della gara Martina Franca-Ischia Isolaverde del 31.1.2016.

Agli atti risulta che nei pressi della zona antistante gli spogliatoi il Sig. Tilia ha proferito le seguenti frasi: "*Non è per l'Ischia, è per far vincere il Lecce domenica prossima*" e "*Ci vorrebbe l'arresto in flagranza per frode sportiva*". Il testo letterale delle riportate frasi è rinvenibile nel rapporto in data 4.2.2016 del Sig. Di Ponzio Raffaele, Commissario di Campo, e nella relazione in data 31.1.2016 del Sostituto Procuratore Federale della FIGC Avv. Paolo Mormando, atti la cui valenza probatoria è vieppiù avvalorata.

Orbene, le espressioni usate hanno portata oltraggiosa sia se considerate nel contesto degli altri accadimenti successivi a quella gara in ordine ai quali si è già pronunciato in primo e secondo grado il giudice sportivo condannando con sanzioni il dirigente Martino Petrosino e la AS Martina Franca, sia se considerate a se stanti in quanto tali.

Conseguentemente, nella circostanza di cui trattasi il Sig. Luca Tilia si è comportato in violazione dell'obbligo di lealtà, correttezza e probità imposto dall'art. 1 bis del codice di giustizia sportiva.

Poiché, poi, nello specifico, il Sig. Luca Tilia era all'epoca dei fatti Presidente della Società AS. Martina Franca, quest'ultima risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, codice di giustizia sportiva per il comportamento antisportivo al medesimo imputabile.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,  
P.Q.M.

Visti gli artt. 1 *bis*, 4, 18 e 19 del CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione e ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) a carico del Sig. Luca Tilia;
- ammenda di € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) a carico della Società AS Martina Franca 1947 Srl.

**(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911), Società ACQUI CALCIO 1911 a rl - (nota n. 5195/39 pf16-17 GM/GP/ma del 15.11.2016).**

### **Il deferimento**

Con atto del 15/11/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Groppi Sante, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società Acqui Calcio 1911 a rl;

- la Società Acqui Calcio 1911 a rl;

per rispondere:

il Sig. Groppi Sante,

della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4), della fidejussione bancaria (A5), della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 (A2) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato C.U.;

la Società Acqui Calcio 1911 a rl,

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Groppi Sante



la sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione e per la Società Acqui Calcio 1911 a rl la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **Motivi della decisione**

Ai sensi del punto A del Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, è fatto obbligo alle Società che chiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D di depositare, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, una serie di documenti. In particolare, i punti A2), A4), A5) e A9) prevedono il deposito del versamento di iscrizione; della fideiussione bancaria a prima richiesta; della copia del verbale di assemblea riguardante l'attribuzione delle cariche sociali; della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Il successivo punto 11 dello stesso Comunicato Ufficiale n. 167/2015 dispone, poi, che, l'inosservanza del termine indicato del 10 luglio 2015, ore 18,00, per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione ....., anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di euro 1.000 per ciascun inadempimento.

Come segnalato con nota della Co.Vi.So.D. del 14 aprile 2016, la Società Acqui Calcio 1911 a rl non ha rispettato il termine del 10/07/2015 ore 18.00, ai fini dell'invio della documentazione di cui ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale.

Tale inadempimento costituisce illecito disciplinare che si perfeziona al solo trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato comunicato ufficiale.

Dalla imputazione dell'illecito disciplinare in capo al Presidente, discende responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS della Società Acqui Calcio 1911 a rl.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 10, comma 3 *bis*, del CGS, in relazione ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Groppi Sante;
- ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) a carico della la Società Acqui Calcio 1911 a rl.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Roberto Proietti

“”

**Pubblicato in Roma il 13 Febbraio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio